

TRIBUNALE DI FOGGIA

All'esito della gara svoltasi per individuare tra gli istituti bancari operanti nel circondario del tribunale di Foggia quelli disposti ad aderire a una convenzione nella quale siano concordati il tasso attivo e le condizioni da applicare uniformemente a tutti i depositi giudiziari delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari aperte presso questo tribunale, si comunica che i seguenti istituti bancari:

- 1) Banca popolare di Puglia e Basilicata;
- 2) Monte dei Paschi di Siena;
- 3) Banca della Campania;
- 4) Unicredit;
- 5) Banca popolare di Bari;
- 6) Banca popolare pugliese;
- 7) Bancapulia;

hanno formalmente dichiarato di aderire alla convenzione che prevede le seguenti **condizioni minime** di tenuta dei conti correnti per i depositi giudiziari:

- tasso creditore del 2,50 %, con capitalizzazione annuale e **ancorato alle variazioni del tasso BCE** che si verificheranno d'ora in avanti;
- spese forfettizzate annuali di tenuta del conto in complessivi euro 40,00;
- nulla per operazioni fino a 50 all'anno, con spese di euro 0,30 per ogni operazione successiva;
- bolli come per legge;

con il relativo impegno ad applicarle uniformemente a tutti i depositi giudiziari (prestando dall'entità delle somme depositate) e a non portarle successivamente al di sotto dei suddetti limiti minimi, prevedendosi nel caso di violazioni dell'impegno assunto l'esclusione dalla convenzione.

Quindi, con riferimento a quanto già precisato nel provvedimento adottato da questo ufficio il due aprile u.s. e, in particolare, avendo riguardo alla precipua esigenza di assicurare un trattamento uniforme e conveniente per tutte le procedure giudiziarie con un'equa e trasparente distribuzione tra gli istituti bancari disposti ad applicare le condizioni ritenute più convenienti nell'interesse generale al buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, si invitano tutti i magistrati, che svolgono la loro funzione nell'ambito delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, per quanto di rispettiva competenza a curare che le somme liquide di pertinenza delle procedure

vengano depositate presso le banche sopra indicate aderenti alla convenzione, seguendo criteri idonei a garantire nei limiti del possibile un'equilibrata distribuzione: in particolare, mentre i giudici delle esecuzioni immobiliari, ai sensi dell'art. 591 *bis*, c. 8°, c.p.c., potranno operare direttamente la relativa indicazione, i giudici delegati alle procedure concorsuali potranno vigilare affinché i curatori fallimentari ai sensi dell'art. 34 l.f. operino responsabilmente la relativa scelta in senso conforme all'interesse della massa dei creditori concorrenti.

Allo scopo di raggiungere un'ottimale trattamento dei depositi giudiziari e una loro equilibrata distribuzione tra gli istituti bancari, i presidenti delle due sezioni civili nell'ambito delle competenze assegnate a ciascuna di esse potranno periodicamente effettuare delle verifiche, curando che alla fine di ogni anno verrà redatto un elenco dei depositi giudiziari aperti nel relativo periodo presso ognuno dei sette istituti bancari per compensare nel periodo successivo gli eventuali squilibri registrati.

Per i depositi già esistenti presso le banche aderenti alla convenzione potrà essere richiesto dagli organi giudiziari competenti per ciascuna procedura l'adeguamento alle condizioni di convenzione, qualora non risultino già applicate al relativo deposito; mentre per i depositi collocati presso istituti bancari non aderenti alla convenzione si invitano i competenti organi giudiziari a valutare l'opportunità di trasferirli presso le banche convenzionate, qualora le condizioni attualmente applicate siano deteriori rispetto a quelle previste nella presente convenzione.

Si dispone che da parte della segreteria della presidenza del tribunale venga data comunicazione del presente provvedimento a tutti i magistrati del settore civile e ai sette istituti bancari di cui al sopraesteso elenco.

Foggia, 9 novembre 2012.

I presidenti della prima e della seconda sezione civile

dott. Corrado Di Corrado

dott. Costanzo Cea

